



Tribunale di Milano
Seconda Sezione Civile

Il Giudice Designato

Vista l'istanza del ricorrente

, elettivamente domiciliato in VIA

con l'avv. **MICAELA LIDIA ANDOLFATO**

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art.14 *ter* e segg. legge n. 3/2012;

vista l'integrazione depositata in atti per effetto della quale il ricorrente include nella liquidazione del patrimonio anche una quota del proprio stipendio come di seguito indicato (originariamente esclusa);

rilevato che l'istanza prevede a fronte di un monte debitorio pari ad euro 188.084,51 (come da specifica indicazione dei crediti e delle cause di prelazione alla pagina 11 della relazione dell'OCC) la liquidazione del patrimonio del debitore così individuato:

- Piena proprietà di un immobile sito in via
identificato al
con relativa autorimessa , beni gravati da ipoteca come indicato alla pag. 9
della relazione OCC;
- Piena proprietà dei beni mobili presenti in detti immobili;
- Moto
- Quota dello stipendio percepito dal debitore istante pari a 326,17 euro per quattro anni;

rilevato che la ricorrente propone di escludere dalla liquidazione la propria autovettura
immatricolata nell'anno 2009 in quanto necessaria per le esigenze lavorative
del ricorrente;

ritenuto che possa essere esclusa dalla liquidazione dei beni del debitore l'autovettura
indicata in considerazione delle esigenze argomentate dal ricorrente e considerato che il valore
commerciale appare comunque inferiore alle spese per la vendita;



rilevato quanto alla somma di euro 326,17 mensili che essa viene messa a disposizione da parte della ricorrente –all’esito della integrazione depositata in atti- a fronte di uno stipendio mensile netto pari ad euro 2.450,00 (da calcolarsi al lordo della ulteriore incidenza delle “trattenute” indicate in istanza e nella relazione, in considerazione della natura liquidatoria della presente procedura ;cfr. sul punto, ex plurimis, Trib. Milano, 18.2.2019; Trib. Milano 13.5.2019): la ricorrente indica spese mensili medie pari ad euro 2.123,83 di cui euro 995,83 quale contributo al mantenimento e alle spese straordinarie nei confronti delle figlie minori ed euro 1.128,00 quali spese necessarie al proprio sostentamento (cfr. sul punto anche relativa memoria integrativa depositata in atti);

ritenuto che -anche alla luce dei calcoli effettuati dall'OCC- tale somma può ritenersi congrua tenuto sul punto conto dell’orientamento espresso da questo Tribunale in base al quale *“il giudice designato, nel fissare i limiti di cui all’art. 14 ter, co. 6, lett. B) non possa non considerare gli ulteriori limiti indicati nel medesimo art. 14 ter, comma 6 e volti ad indicare, espressamente per previsione di legge, i diritti che non sono compresi nella liquidazione”*, con conseguente esclusione dalla liquidazione dei crediti impignorabili di cui all’art. 545 c.p.c.: consegue che *“il giudice designato ha sì la facoltà di determinare quanto necessario al mantenimento del debitore, ma solo in aumento, nell’ipotesi in cui cioè l’applicazione dell’art. 545 c.p.c., per la modestia dello stipendio o della pensione percepiti dal debitore, non gli consentirebbero un adeguato mantenimento”* (cfr. Tribunale di Milano, 10.4.2019);

ritenuto per il resto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall’art.14 ter legge n. 3/2012 ed in particolare:

la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, come attestato dall'OCC;

la relazione dell'OCC contiene la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall’art. 14 ter comma 3 lett. a) b) c) d);

non risulta il compimento di atti in frode negli ultimi cinque anni (l'OCC attesta l’inesistenza di atti in frode ai creditori alla pag. 13 della propria relazione: ulteriori approfondimenti



saranno compiuti nel corso della procedura dallo stesso OCC anche in merito alla natura dei pagamenti eseguiti negli ultimi cinque anni); visto l'art.14 *quinquies* legge cit.;

p.q.m.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-*quinquies* L. n. 3/2012 a carico di

2) nomina liquidatore l'avv. Valentina Bavetta, già OCC;

3) dispone che il liquidatore:

-proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 *sexies*, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* e alla liquidazione ex art. 14 *novies* L. n. 3/2012;

-trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;

-trascriva il presente decreto al P.R.A. relativamente alla moto di proprietà del debitore;

4) fissa a norma dell'art. 14 *ter* comma 6 lett. b) il limite di quanto occorre al mantenimento della ricorrente in una somma pari a quella indicata in parte motiva del presente provvedimento ed esclude tale somma dalla liquidazione mandando il liquidatore di relazionare **immediatamente** al giudice in caso di modifiche della situazione patrimoniale del ricorrente **o inadempimenti**;

5) dispone che fino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies* comma 5 diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

6) ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

7) esclude dalla liquidazione l'autovettura come indicata in parte motiva;



8) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

9) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore con le prassi d'uso.

Milano, 28 dicembre 2019

Il g. d.

dr.ssa Vincenza Agnese